



Comune di Furtei

(Prov. Sud Sardegna)

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929

Servizi Sociali: Tel.: 070.9303713 - E-mail: servizisocialifurtei@tiscali.it

Allegato alla determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 715 del 27/12/2019

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) PROGRAMMA REGIONALE "AGIUDU TORRAU"

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ANNUALITA' 2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATE:

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

La Deliberazione n.31/16 del 19 giugno 2018, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per il triennio 2018/2020, concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n.18;

La Deliberazione n. 38/20 del 26 settembre 2019, con la quale la Giunta Regionale ha integrato la Deliberazione n. 31/16 del 19 giugno 2018, concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n.18;

La Deliberazione n. 42/37 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare, le Linee Guida per gli anni 2019-2020, concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n.18;

La Deliberazione n. 48/22 del 29 novembre 2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva le linee guida per il biennio 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di Inclusione Sociale (REIS)- Agiudu torrau" e ha disposto che L'Ente Gestore dell'Ambito PLUS, provveda al trasferimento delle risorse ai singoli Comuni;

Le linee guida allegate alla Deliberazione G.R. n. 48/22 del 29 novembre 2019;

La Determinazione di impegno n. 586 del 5 dicembre 2019, con la quale sono stati impegnati € 43.103.600,00 in favore degli Enti Gestori degli ambiti PLUS della Sardegna per l'attuazione del REIS 2019;

La circolare del 17 dicembre 2019 richiamante la Determinazione dirigenziale n. 614/prot. 14364 dell'11 dicembre 2019, con la quale sono state disposte la liquidazione e il pagamento della somma di € 525.120.00 così ripartita € 262.560,00 a favore degli Enti Gestori degli Ambiti PLUS; € 262.560,00 a favore dei Comuni;

La circolare del 17 dicembre 2019 richiamante la Determinazione dirigenziale n. 615/ prot. 14366 dell'11 dicembre 2019, con la quale si è provveduto alla liquidazione e al pagamento della somma di € 34.482.880,00 in favore degli Enti Gestori degli ambiti PLUS;

La Determinazione dirigenziale n.615/ prot. 14366 dell'11 dicembre 2019, con la quale si dispone la liquidazione della somma di € 1.231.056,11 al Comune di Sanluri quale Ente Gestore dell'ambito PLUS, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai singoli comuni secondo gli importi determinati nella suddetta determinazione (nell'Allegato 2) somma spettante al comune di Furtei pari a € 53.622,41 pari all'80;

La circolare n. 3 del 19 dicembre 2019 ad integrazione della circolare n. 3, prot. 14517 del 17 dicembre 2019 con la quale la somma di €525.120.00 è stata ripartita in parti uguali tra gli Ambiti Plus e i Comuni e il cui allegato 2 ha previsto la liquidazione e il pagamento di € 408,30 per il Comune di Furtei;

Redige

il presente bando in applicazione delle "Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".

Art. 1 – Principi generali

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva, stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 di questo documento.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.

Art. 2 - Requisiti di accesso

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 4 - Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda; b) l'istante è stato ammesso al Rdc

Art. 5 - Priorità di erogazione

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019, sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 3.300
2	euro 4.200
3	euro 5.100
4 e superiori a 4	euro 5.460

Priorità 2 ISEE

euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 2.700
2	euro 3.600
3	euro 4.500
4 e superiori a 4	euro 4.860

Priorità 3 ISEE

euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo annuale
1	euro 1.200
2	euro 2.100
3	euro 3.000
4 e superiori a 4	euro 3.900

fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.

5.1 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 6 - I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti nell'art. 6 del presente bando) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'équipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 (es. quelli finanziati con il programma LavoRAS).

Art. 7 - Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 8 - Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Art. 9- Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente bando all'art. 5 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

Art. 10 - Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il biennio 2019-2020

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Art. 11 – Presentazione Istanze

Possono presentare domanda di REIS, le famiglie aventi i requisiti definiti all'art. 2;

La domanda, compilata sul modello allegato alla presente e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, verrà accolta la domanda in ordine di arrivo al Protocollo generale dell'Ente.

L'istanza deve essere presentata presso il Comune di residenza, utilizzando esclusivamente il Modulo in allegato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente bando e improrogabilmente entro il 31.01.2020, alle ore 13,00, unitamente ai seguenti documenti:

2. ISEE ordinario – Anno 2019 o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni;
3. copia del documento di identità;
4. copia del codice fiscale;
5. copia del diniego di RdC

Il Comune procederà con le verifiche di competenza.

Art.12 - Graduatoria di ammissione

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda.

Art. 13 - Revoca del beneficio

SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando.
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.
- finalizzino il beneficio al consumo patologico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

Art. 14 Codice Della Privacy

In ottemperanza all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in materia di protezione dei dati personali, i dati acquisiti con il presente procedimento saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Furtei nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) e le sue successive modificazioni per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 15 – Pubblicazione del Bando

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito del Comune di Furtei, www.comune.furtei.ca.it.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Ulargiu